

# **Lo *statut de droit musulman* nell'Algeria coloniale: tra riconoscimento e razzismo**

**Dino Costantini**

Questo articolo è stato realizzato grazie ai contributi della Commissione europea (FP6 – Euroethos), e del CNR (Progetto giovani ricercatori 2005).

Copyright © 2009 Dino Costantini

Questo documento è soggetto a una licenza Creative Commons

## **Abstract**

Nel Trattato di capitolazione, firmato il 5 luglio 1830 da Louis de Bourmont, ministro della guerra di Charles X, e dal *dey* Hussein di Algeri la Francia si era impegnata a rispettare il libero esercizio della religione islamica. Tenuto conto del carattere particolare di questa religione, che è anche per molti aspetti una legge civile, il rispetto della libertà religiosa del popolo algerino implicava che la Francia avrebbe accettato che una parte consistente della legislazione vigente prima della conquista sarebbe rimasta in vigore, e che la popolazione algerina avrebbe conservato la facoltà di essere retta da leggi differenti da quelle comuni al resto della popolazione. Secondo questa linea di lettura l'eccezione algerina sarebbe il prodotto di un orientamento assieme generoso e realista, riflesso del riconoscimento della pluralità culturale dell'Algeria e della volontà del colonizzatore di rispettarla. Attraverso un'analisi della legislazione e della riflessione giuridica dell'epoca, l'articolo mostra in che modo l'identità religiosa della popolazione algerina sia stata strumentalizzata dal potere coloniale francese al fine di eternarne l'esclusione politica. Si mostrerà inoltre come l'identificazione culturale abbia costituito un utile schermo dietro al quale eufemizzare e nascondere il segreto inconfessabile sul quale si edificava l'intera situazione coloniale, vale a dire il razzismo.

---

## **Sommario**

Lo *statut de droit musulman* nell'Algeria coloniale: tra riconoscimento e razzismo

Il problematico multiculturalismo della colonia di popolamento algerina

Una politica del riconoscimento?

Il privilegio di essere algerini

Naturalizzazione e statuto

Il segreto dell'identificazione religiosa

Conclusione

# **Lo *statut de droit musulman* nell'Algeria coloniale: tra riconoscimento e razzismo**

Il problematico multiculturalismo della colonia di popolamento algerina

Una politica del riconoscimento?

Il privilegio di essere algerini

Naturalizzazione e statuto

Il segreto dell'identificazione religiosa  
Conclusione

...n'est-ce pas un habile calcul du vainqueur de ménager les sentiments du vaincu en ayant égard à la diversité d'origine et de race qui peut le séparer de lui, et à la différence des mœurs qui varient suivant les climats et les latitudes?

Léon Dunoyer, *Etude sur le conflit des lois spécial à l'Algérie*, 1888

L'Algeria era l'unica colonia di popolamento dell'impero francese. In questo senso essa ha rappresentato per la Francia la prima consapevole esperienza di costruzione di una politica multiculturale <sup>1</sup> : è dunque all'interno di un interesse genealogico per le politiche repubblicane di integrazione della differenza culturale che questo intervento deve essere compreso.

## **Il problematico multiculturalismo della colonia di popolamento algerina**

Il multiculturalismo coloniale è sin dall'inizio fonte di problemi. Da un lato infatti la consistente presenza di coloni francesi rende necessaria l'estensione al territorio algerino dei principi giuridici e amministrativi tipici della metropoli, cui i coloni non vogliono rinunciare. Dall'altro, la piena estensione dei principi politici repubblicani alla totalità del territorio e della popolazione algerina, comprometterebbe la condizione di privilegio dei colonizzatori, trasformandoli in una minoranza all'interno di un paese del quale invece si sentono gli indispensabili tutori e gli incontestati padroni.

La lunga esitazione tra i modelli differenti della colonia amministrata militarmente, del dipartimento gestito secondo i principi assimilazionisti del diritto metropolitano e dell'*indirect rule* operato attraverso la cooptazione delle élites locali, deve essere collegata alla contraddittorietà di queste esigenze. Una precisa quanto sintetica ricostruzione della complicata storia dell'evoluzione istituzionale algerina è stata fornita da Claude Collot <sup>2</sup> . Secondo Collot, una volta superate le esitazioni del periodo organizzativo iniziale si approda ad un sistema misto, che piuttosto che scegliere tra i differenti modelli, ne trae a partire dal 1900 una unità sincretica che la Collot definisce come una *politique d'association*. In questo periodo, che è quello che qui più direttamente ci riguarda, la Francia coloniale coniuga in una particolarissima sintesi elementi appartenenti a quelli che Arthur Girault <sup>3</sup> , professore di economia politica presso la facoltà di diritto di Poitiers, definiva i tre modelli possibili di colonizzazione: *assujettissement*, *assimilation*, *autonomie*.

Al modello dell'*autonomie* – che trova la sua sanzione esemplare nella legge del 19 dicembre 1900, che, riconoscendone la personalità morale, concede all'Algeria una larga autonomia finanziaria - sarebbe ispirata una buona parte della politica economica e finanziaria, il potere esorbitante conferito al governatore, oltre che, più in generale, la possibilità di mantenere un regime legislativo speciale per la popolazione indigena.

Al modello dell'*assujettissement* rinvia il contenuto di questo regime speciale, ed in particolare l'esclusione dalla cittadinanza della popolazione musulmana d'Algeria (che dura sino alla legge Lamine Gueye del 17 maggio 1946 e su cui si tornerà qui di seguito), il suo trattamento penale vessatorio attraverso il *Code de l'indigénat* (sarà soppresso dall'ordinanza del 7 marzo 1944) <sup>4</sup> , il suo inserimento all'interno di una filiera educativa speciale (formalmente abolita nel 1948), il regime fiscale separato cui è soggetta (soppresso nel nord del paese da un decreto del 30 novembre 1918, e nel sud solo nel 1948), la mai superata disapplicazione della legge di separazione dei culti e dello Stato del 1905, il regime del doppio collegio elettorale introdotto assieme alla concessione del diritto di voto con l'ordinanza del 17 agosto 1945.

Al modello dell'*assimilation* rinviano da un lato la progressiva sottomissione al diritto comune di un numero via via crescente di materie, che partendo dal diritto penale e dal regime della proprietà finiscono per abbracciare la quasi totalità delle materie; la lenta estensione dei territori di diritto comune<sup>5</sup>, ovvero di quei territori amministrati territorialmente secondo principi comparabili a quelli applicati in madrepatria; l'apertura progressiva delle funzioni pubbliche ai musulmani; il cauto allargamento della partecipazione politica a livello locale, etc..

Tenterò nelle prossime pagine di avvicinarne la complessità e l'importanza dello statut de droit musulman nell'economia della situazione coloniale algerina. Appoggiandomi in particolare sulla produzione della scuola giuridica di Algeri, cercherò di indagare in che modo, tanto nella produzione legislativa riguardante lo statut, che nella riflessione su di essa, l'identità culturale e religiosa del popolo algerino sia stata strumentalizzata per ricavarne un argomento di giustificazione della sua costante inferiorizzazione politica e sociale, un argomento che, come vedremo, scivola implacabilmente dalla cultura verso la natura.

## Una politica del riconoscimento?

Le consuetudini del diritto internazionale stabiliscono che la semplice occupazione militare di un paese non cancella né la sua nazionalità, né le sue leggi. Ciò avviene solo quando un paese occupato viene definitivamente annesso dalla potenza occupante. Dal 1830 fino 1834, l'Algeria è un paese occupato, e per di più a titolo temporaneo. E' solo a partire dall'ordinanza del 22 luglio del 1834 - che stabilisce all'art. 4 che "les possessions françaises dans le Nord de L'Afrique seront régies par des ordonnances royales" - che l'Algeria viene annessa alla Francia: da questo momento in poi le leggi francesi, sarebbero dovute divenire a pieno titolo le leggi del paese annesso, e "avrebbero dovuto essere le sole ad essere applicate agli algerini"<sup>6</sup>. Secondo Emile Larcher, eminente rappresentante della scuola giuridica di Algeri<sup>7</sup>, è a partire da questo stesso momento che gli algerini devono essere considerati a tutti gli effetti francesi. In realtà la condizione giuridica degli algerini rimane a lungo fonte di imbarazzi e contraddizioni, e ciò nonostante la Costituzione del 4 novembre 1848 stabilisca, all'articolo 109, che "il territorio dell'Algeria è territorio francese". Come il francomassone Larcher comprende bene, infatti, se è pur vero che gli *indigènes musulmans* sono francesi sin dal momento dell'annessione, essi sono tuttavia "seulement sujets français"<sup>8</sup>, vale a dire dei *cives minuto jure* e non dei cittadini di pieno diritto. La dipartimentalizzazione dell'Algeria, per rimanere congruente con lo spirito repubblicano, avrebbe dovuto estendere il diritto di partecipazione politica alla totalità della popolazione, così come si era fatto sin dal 1833 nei territori delle *anciennes colonies*<sup>9</sup>. Nonostante la definitiva affermazione della forma repubblicana, significativi progressi verso l'integrazione politica della popolazione algerina all'interno del corpo presuntamente unico della nazione francese avverranno solo nel secondo dopoguerra. Per quasi tutta la durata della presenza coloniale francese gli algerini si trovano così nella paradossale situazione di vedersi imporre la nazionalità e rifiutare la cittadinanza proprio dal paese che sull'indistinzione di nazionalità e cittadinanza aveva costruito l'essenziale della propria identità politica<sup>10</sup>. Ma come può essere giustificata questa situazione che gli stessi giuristi coevi non temono di definire *exorbitante*<sup>11</sup>?

Una prima possibile risposta rinvia al regime d'eccezione<sup>12</sup> che caratterizza, sin dall'epoca della Rivoluzione, il rapporto della Francia con le proprie colonie, e viene a determinare anche la collocazione dell'Algeria nell'architettura costituzionale del paese. Lo stesso articolo della Costituzione del 1848 che fa dell'Algeria un dipartimento francese prevede infatti che essa "sarà retta da leggi particolari (*lois particulières*), fino a che una legge non la ponga al di sotto del regime della Costituzione". La seconda repubblica non dura abbastanza a lungo per realizzare l'impegno a risolvere questa evidente anomalia. E' così la Costituzione del 14 febbraio 1852 che riprende la materia e con l'articolo 27 conferisce al Senato la competenza di scrivere, attraverso un senato consulto, la costituzione delle colonie. Anche in questo caso, tuttavia, una vera costituzione non viene mai scritta.

Due senato consulti intervengono a regolare due materie di particolare rilevanza: la proprietà (1863) e lo stato civile degli *indigènes* (1865). Poiché la Costituzione del 1875 non si occupa dell'Algeria, questi due testi rappresentano di fatto ciò che di più simile ad una costituzione l'Algeria possiede sino al secondo dopoguerra. Al di là di questi due testi il paese rimane sottoposto ad un regime eccezionale (*régime des décrets*) che conferisce al Capo dello Stato il potere di derogare per via di decreto ad ogni disposizione di diritto comune <sup>13</sup> .

Una seconda ordine possibile di risposta rinvia invece al problema della gestione della differenza culturale. Secondo una dottrina consolidata nella riflessione dell'epoca, l'esclusione del paese colonizzato dalle garanzie costituzionali rappresentava una eccezione legittima ai principi del diritto che derivava direttamente dagli impegni presi dal paese attraverso il Trattato di capitolazione, firmato il 5 luglio 1830 da Louis de Bourmont, ministro della guerra di Charles X, e dal dey Hussein di Algeri <sup>14</sup> . Con il Trattato la Francia si impegna a rispettare il libero esercizio della religione islamica. Ora, tenuto conto del carattere particolare di questa religione, che è anche per molti aspetti una legge civile <sup>15</sup> , il rispetto della libertà religiosa del popolo algerino implicava che la Francia avrebbe accettato che una parte consistente della legislazione vigente prima della conquista sarebbe rimasta in vigore, e che la popolazione algerina avrebbe conservato la facoltà di essere retta da leggi differenti da quelle comuni al resto della popolazione. Il riconoscimento del carattere multiculturale della società algerina – testimoniato esemplarmente dall'impegno preso con il Trattato di capitolazione a rispettarne la complessità e specificità – impone dunque ai colonizzatori di non estendere il diritto francese alla totalità della popolazione, ma di governare gli algerini attraverso leggi non ordinarie, capaci di rispettare le tradizioni e i costumi delle diverse comunità culturali presenti sul territorio. Secondo questa linea di lettura l'eccezione algerina sarebbe il prodotto di un orientamento assieme generoso e realista, riflesso del riconoscimento della pluralità culturale che compone la società algerina e della volontà del colonizzatore di rispettarla. Una simile preoccupazione si ritrova nell'*Exposé des motifs* che il consigliere di Stato Flandin fa precedere alla discussione parlamentare che conduce all'approvazione del senato consulto del 14 luglio 1865, nel quale la condizione giuridica della popolazione indigena algerina trova la sua definitiva formulazione. Secondo Flandin la necessità del provvedimento si spiega a partire dalla constatazione dell'esistenza sul territorio algerino di un'evidente "différence de races, de moeurs, de lois, de religions", che si condensa in un profondo "antagonisme de peuples et de civilisations" <sup>16</sup> che richiede una gestione particolarmente prudente e lungimirante. Anche nel Rapport presentato nel contesto della medesima discussione da Delangle la linea di ragionamento è la medesima. Per colmare "les abîmes que creusent entre le musulman et le Français la diversité des principes et l'opposition des croyances" <sup>17</sup> – esemplificate da istituti quali la poligamia, la ripudiazione e il divorzio, autorizzati dalla legge musulmana e proibite dal Codice Civile – non si possono bruciare le tappe. Secondo Delangle "il faut respecter les divergences que la nature et la Providence elle-même ont établies" <sup>18</sup> , e soprattutto bisogna rispettare la libertà dei culti, necessario corollario del diritto naturale alla libertà di coscienza.

Il senato consulto del 14 luglio 1865 è il testo che, tentando di trovare una soluzione a questa "crisi multiculturale", definisce la condizione giuridica della popolazione algerina sino al 1944 . Al suo articolo 1, dopo avere chiarito definitivamente <sup>19</sup> che "l'indigeno musulmano è francese", esso stabilisce che "tuttavia continuerà ad essere sottoposto alla legge musulmana" <sup>20</sup> . Attraverso questo senato consulto la Francia decide dunque di riconoscere a ciascuna delle comunità presenti sul territorio della colonia algerina alcuni diritti culturali specifici. Vedremo ora quale è la forma presa da questo peculiare riconoscimento.

## Il privilegio di essere algerini

René Maunier, influente membro dell'Académie des sciences coloniales e professore presso la facoltà di diritto dell'Université de Paris, fu uno dei più sottili teorici del colonialismo francese. In quella che può essere a buon diritto considerata la summa del suo pensiero – *Sociologie coloniale*, pubblicata in tre volumi apparsi tra il 1932 e il 1942 – egli definisce la colonizzazione come un fatto sociale che mette in relazione due popolazioni (o due razze, i termini sono usati in modo intercambiabile) lontane spazialmente e differenti culturalmente. In questi contatti, che sono anche degli scontri<sup>21</sup>, quando il differenziale culturale tra dominanti e dominati è troppo elevato la logica conseguenza è la disparition degli indigeni, spontanea o provocata che essa sia. Quando la cultura più fragile non soccombe immediatamente, la forma presa dal contatto oscilla tra i due poli della conservazione e della rivoluzione<sup>22</sup>. La *conservation* corrisponde alla politica di "astensione" praticata dal colonialismo inglese, e consiste per Maunier nel fatto

[tantôt voulu, et tantôt non voulu par les domiateurs, que les naturels seront maintenus, seront confirmés dans leurs traditions, qu'ils y seront fixés, qu'ils y seront figés. ... Intervenant par codification, par réglementation dans les façons de droit des anciens habitants, nous arrêtons leur changement, nous interceptons leur évolution, nous interrompons leur transformation, nous fixons et figeons, par nos Codes et Lois, l'état de droit que nous avons trouvé dans le moment même de l'occupation]<sup>23</sup>.

Al polo opposto a quello della conservazione vi è la *révolution*, che consiste invece nella piena sostituzione dei costumi e delle leggi dei dominati con quelli dei dominatori. Nel vocabolario francese questa forma è di solito nominata con il termine di assimilation, ed è abitualmente considerata come la politica coloniale tradizionale della Francia repubblicana. In realtà, sin dalla fine del XIX secolo, i principi dell'assimilazionismo erano stati posti sotto una severa critica dagli ambienti coloniali, una critica che pescava a piene mani dall'antropologia di ispirazione poligenista<sup>24</sup>. Già dai primi anni del '900 il colonialismo francese aveva ufficialmente abbandonato l'assimilazionismo per schierarsi a favore di una politica di *association*<sup>25</sup>, ovvero ad una politica che riteneva impossibile, in ragione della loro naturale differenza, una evoluzione unitaria delle popolazioni che abitavano l'impero. Nel 1906 il ministro delle colonie Georges Leygues, per il quale l'assimilazionismo era stato un errore funesto, motiva così la necessità di questo nuovo orientamento:

[Il y a dans le génie des diverses races qui peuplent la terre des équivalences; il n'y a point d'identité. C'est folie que de vouloir couler tous les esprits dans la même moule, le principe fondamental de notre politique coloniale doit être le respect scrupuleux des croyances, des moeurs et des traditions des peuples soumis et protégés]<sup>26</sup>.

Coerentemente con questa evoluzione Maunier tratta l'*assimilation* come una soluzione puramente di dottrina, una soluzione che una comprensione "realistica" della situazione coloniale non può che sconsigliare. Sulla scia di Comte, Maunier vuole proporre un piano di politique indigène positive, che proceda da un'analisi scientifica del reale, tenendo in considerazione da un lato il carattere necessario, sistemico e storico dell'evoluzione sociale e dall'altro il "sens de la diversité"<sup>27</sup>:

[Car les solutions auront à changer selon les problèmes: les possibilités et les facilités sont tout autres vraiment, et selon les climats, et selon les milieux: l'animal humain – animal social – n'est point "materiau" qu'on puisse "usiner". On ne peut le traiter de la même façon et dans le même esprit, selon les peuples, "corps vivants". Ce qui se peut, et même aussi ce qui se doit, ne saurait être défini dans l'absolu!]<sup>28</sup>.

Quella che Maunier ha in mente è una politica pragmatica e prudente di *adaptation*, capace di rispecchiare realisticamente la tassonomia delle civiltà e degli individui nella quale egli professa una cieca fede; una politica costruita a partire dall'esperienza, che integri assieme aspetti di conservazione delle tradizioni e delle identità, ad aspetti di trasformazione e di innovazione. Fondata sul concorso attivo degli *evolués* e sull'accettazione passiva del popolo, essa deve guardarsi dall'errore degli *assimilateurs intempérants*,

[ces chercheurs de l'absolu, quêteurs de vérité pour tous les pays et pour tous les climats, et que tous les hommes devraient donc subir: convertisseurs illuminés dont Gobineau a dit qu'ils sont l'attestation de la "folie propagandiste" des Français] <sup>29</sup> .

La soluzione di Maunier - una terza via intermedia tra conservazione e rivoluzione, che egli chiama *transformation* -, ricorda da vicino la politica concretamente seguita dalla Francia in Algeria sin dall'epoca della conquista. Tra il 1830 e il 1865 tanto l'assimilazione della colonia algerina che quella della sua popolazione avevano compiuto importanti progressi. Fino alle ordinanze 28 febbraio 1841 e 26 settembre 1842, infatti, gli *indigènes musulmans* erano completamente esclusi dalla giurisdizione della legge francese, a meno che non fossero coinvolti in processi dove una delle parti in causa era francese. Quando nel 1865 il senato consulto del 14 luglio è approvato, l'ambito di validità della legge musulmana si limita ormai ad un numero assai ridotto di materie, in buona sostanza legate allo stato civile delle persone (matrimoni, divorzi, successioni, etc.). Ciò significa che nel 1865 una ampia parte del diritto consuetudinario che vigeva sul territorio algerino prima della conquista era già stato soppiantato dal sistema giuridico francese, che aveva riorganizzato il diritto esistente, imponendogli le divisioni tipiche del diritto occidentale: il dominio del diritto pubblico era stato immediatamente fatto ricadere sotto la legislazione francese; il dominio del diritto penale, per ciò che riguarda le infrazioni commesse all'interno della comunità musulmana, era rimasto sottoposto alla legislazione musulmana fino al 1859, ma poi era passato progressivamente sotto il controllo francese. Il dominio del diritto civile era stato diviso in due. Nell'ambito del *droit des biens*, il diritto musulmano era stato progressivamente sostituito da quello francese. Nel *droit des personnes*, il diritto musulmano era invece rimasto in vigore, prendendo la forma dello *statut personnel* <sup>30</sup> .

Lo *statut personnel*, la cui legislazione speciale rimarrà in vigore sino al termine della presenza coloniale francese in Algeria, risponde nello schema composito di Maunier alla esigenza della conservazione. Pur non giungendo mai a comporre un codice ordinato di leggi (nonostante l'avanzato tentativo del rettore della Facoltà di Diritto di Algeri Marcel Morand <sup>31</sup> ), esso continuerà a fissare legalmente e a condensare in sé simbolicamente la differenza che separa ed oppone le popolazioni dei colonizzatori e dei colonizzati. La più significativa conseguenza del riconoscimento di questa differenza è l'esclusione della popolazione algerina dalla cittadinanza politica. Questa esclusione viene presentata dalla riflessione giuridica e politica dell'epoca come l'inevitabile conseguenza dell'applicazione congiunta di due principi che fanno egualmente parte dell'arsenale ideologico repubblicano, e che la situazione coloniale pone in conflitto. Da un lato vi è il principio del rispetto della libertà religiosa della popolazione algerina al quale la Francia si era impegnata sin dall'epoca della conquista, principio che conduce alla concessione del privilegiato statuto di diritto musulmano. Dall'altro vi è l'imperativo dell'uguaglianza che impone che tutti i cittadini siano sottoposti alla medesima legge, e che per questo non può accettare di riconoscere diritti a nessuna comunità intermedia tra il cittadino e lo stato. Ora, poiché nel vocabolario repubblicano è un privilegio ogni legislazione speciale che non si applichi alla totalità dei componenti di una nazione, l'assegnazione della popolazione algerina allo statuto di diritto musulmano - necessaria al fine di rispettarne la libertà religiosa - fa sì che gli Algerini possano essere definiti come dei privilegiati, e che debbano per questo essere esclusi dal *droit de cité*. L'esclusione politica della popolazione *indigène* è il prodotto necessario di questo dilemmatico conflitto di principi. Per usare le parole di Albert Huges, infatti

[Conférer aux indigènes, de plein droit, la qualité de citoyen constituerait une mesure vexatoire à leur égard, puisqu'elle aurait pour résultat de porter atteinte à leur législation et, par suite, à la libre pratique de leur religion] <sup>32</sup> .

Affermando di voler rispettare la differenza culturale e religiosa algerina la Francia coloniale potrà così opporsi costantemente alla integrazione politica della sua popolazione e proclamare nello stesso tempo di farlo per essere fedele allo spirito dei principi repubblicani. Come afferma il giurista Claude Lazard ancora nel 1938,

[L'octroi de droits politiques à des indigènes qui conservent leur statut personnel est en contradiction avec le grand principe d'Egalité que les Constituants inscrivaient en tête de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, et que la III République fait graver sur les frontons de toutes les mairies de la France. Il crée, en effet, une catégorie privilégiée d'électeurs, ayant les mêmes droits que les citoyens, mais non soumis aux mêmes obligations] <sup>33</sup> .

## Naturalizzazione e statuto

Gli ambienti più avvertiti del colonialismo francese si rendono conto presto del pericolo insito nell'esclusione politica della popolazione algerina. Secondo l'economista Paul Leroy-Beaulieu, fondatore nel 1881 della Société française pour la protection des Indigènes des colonies, il problema di fondo dell'Algeria è quello di essere

[une contrée où les électeurs forment une infime minorité de la population et se distinguent par la race, par la langue, par la religion de l'immense majorité ... Il est certain que ce système électoral, la prépondérance absolue donnée aux colons, l'exclusion de tous les indigènes, constituent un état artificiel et illogique, tel qu'aucune société ne l'a jamais connu <sup>34</sup> .]

La frattura culturale e politica che separa la popolazione autoctona dai conquistatori mette a rischio la stessa prosecuzione del dominio coloniale. E' per questo che Leroy-Beaulieu consiglia di impegnarsi nell'elevare il tenore di vita e il livello di educazione della popolazione indigena, e di naturalizzare al più presto quantomeno la sua élite a cui si tratterà di consegnare responsabilità politiche e amministrative, per allargare le basi sociali su cui si appoggia la legittimità del governo coloniale.

Fino al 1865 non vi era per la popolazione indigena di Algeria alcuna via di uscita possibile dall'inferiorità politica a cui era stata condannata dalla conquista. E' ancora una volta con il senato consulto del 14 luglio che viene previsto per la prima volta un percorso di accesso alla pienezza dei diritti politici, che le corti – pur conscie dell'equivocità del termine – interpreteranno come una sorta di processo di naturalizzazione. Anche qui il paradosso è evidente: lo stesso provvedimento che chiarisce definitivamente che gli *indigènes* algerini sono dei francesi stabilisce che per divenire dei cittadini di pieno diritto essi dovranno sottoporsi - non dissimilmente dai *non-nationaux* che chiedono accesso alla cittadinanza - ad una procedura di naturalizzazione, che si preoccuperà di valutarne la *condition d'assimilation* <sup>35</sup> . Questa procedura – rigidamente individuale e volontaria - passa anzitutto attraverso la rinuncia allo statuto personale, ovvero all'impegno a rispettare integralmente il Codice civile, rinunciando a quelle pratiche religiose che appaiono con esso incompatibili <sup>36</sup> . Il decreto del 21 aprile 1866, che è approvato in esecuzione dell'articolo 5 del senato consulto del 1865, precisa infatti che l'indigeno che voglia essere "admis à jouir des droits de citoyen français" deve "déclarer qu'il entend être régi par les lois civiles et politiques de la France".

In realtà solo un infimo numero di algerini approfitterà di questa possibilità, e non solo per la cattiva volontà dell'amministrazione locale dalla cui discrezionalità dipendeva in ultima istanza il buon esito della procedura <sup>37</sup> . Un simile risultato era stato in verità ampiamente previsto durante i dibattiti

parlamentari concernenti l'approvazione del senato consulto. Tanto Flandin che Delangle avevano infatti già immaginato che gli Algerini avrebbero rinunciato malvolentieri al proprio *statut personnel*, vivendo la richiesta come un'inaccettabile ingiunzione all'apostasia<sup>38</sup>. Combinando la concessione della pienezza dei diritti civili e politici con la rinuncia allo statuto, il senato consulto trasforma la procedura di accesso all'uguaglianza civile e politica in quello che verrà percepito come un tradimento delle tradizioni della propria comunità di origine. Strumento del diritto coloniale francese, lo *statut de droit musulman* finisce così nel corso degli anni per trasformarsi da identità imposta dalla giurisprudenza coloniale in identità rivendicata dalla comunità degli indigeni, che rifiuteranno sistematicamente ogni proposta di integrazione nella comunità francese che comporti la rinuncia ad esso. E' quello che accade, ad esempio, con la *Pétition de Tlemcen*, con la quale il 7 aprile 1891 i 1971 indigeni musulmani firmatari rifiutano con forza ogni ipotesi di naturalizzazione di massa che comporti la perdita dello statuto. Ciò che i firmatari algerini hanno in mente è il decreto Crémieux (24 ottobre 1870) che, con una decisione molto contestata dai coloni<sup>39</sup>, naturalizza collettivamente l'intera popolazione ebrea di Algeria. Sono creati così 35.000 nuovi cittadini, che vanno così ad aggiungersi ai 90.000 francesi – *de souche* o naturalizzati tali – che già risiedono nel paese. Il sistema coloniale, che si fonda sull'esclusione della popolazione musulmana che all'epoca conta più di 3.000.000 di persone, non è evidentemente messo in discussione,

Il decreto Crémieux, proseguendo nella logica classicamente repubblicana che aveva già presieduto alla "rigenerazione" degli ebrei francesi, concedeva la cittadinanza imponendo la contemporanea perdita dello statuto personale di *indigène israelite*. I timori espressi dalla Petizione di Tlemcen rispetto ad una simile soluzione – e che diverranno parte integrante della piattaforma politica non solo del movimento degli *oulémas* ma anche di Ferhat Abbas - indica una difficoltà profonda, che chiama in causa la costitutiva allergia del pensiero repubblicano di fronte alla differenza culturale. La situazione multiculturale dell'Algeria coloniale costringe la Francia a confrontarsi con l'estrema astrazione della figura del cittadino repubblicano, e con ciò a toccare alcuni nervi sino ad oggi scoperti della sua identità politica. Ciò che nel corso della storia della colonizzazione algerina appare con sempre maggiore chiarezza è che una simile situazione non può essere risolta a partire dalla finzione politica dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, ma solo accettando la possibilità che il corpo della nazione si componga di una pluralità di comunità culturalmente differenti, una differenza che dovrà essere riconosciuta su di un piede di parità di diritti e dignità. Una soluzione durevole al problema algerino, insomma, avrebbe dovuto contemplare la possibilità di una integrazione *dans le statut*, una possibilità che era peraltro presente all'amministrazione francese: in alcuni comuni del Senegal e dell'India, i cosiddetti *communes de plein exercice*, l'integrazione nello statuto era stata infatti concessa sin dal 1848.

In realtà varie proposte di naturalizzazione collettiva – che si infrangeranno invariabilmente contro l'ostruzionismo del colonato e del gruppo parlamentare coloniale – vengono presentate nel corso della storia della colonizzazione algerina. La prima che contempra la possibilità di una integrazione nello statuto è quella presentata dai deputati Michelin e Gaulier il 15 giugno 1887. La proposta prevede che i *musulmans indigènes* siano dichiarati cittadini francesi (art. 1) e che nel contempo – fatto salvo il caso di una esplicita rinuncia - "restent soumis à leurs lois personnelles"(art. 3). L'interesse ben compreso del paese, a parere degli estensori del progetto, non è quello di mantenere al di fuori della partecipazione politica la popolazione musulmana d'Algeria. E tuttavia appare evidente che l'accesso immediato di una popolazione tanto numerosa alla pienezza dei diritti politici rischierebbe di compromettere i delicati equilibri su cui si regge il dominio coloniale francese. E' per questo che, il 27 luglio 1890, una nuova proposta è presentata dal deputato Martineau. La proposta accetta la logica della concessione della cittadinanza nello statuto, ma consiglia prudenzialmente - "dans l'intérêt de la colonisation"(art. 1) - di applicarla con cauta progressività: immediatamente laddove la popolazione musulmana è minoritaria; ad alcune categorie selezionate (a chi ha servito nell'esercito, a chi ha rivestito incarichi pubblici per conto del governo coloniale, a chi ha avuto accesso all'istruzione) negli

altri casi; in prospettiva poi, a tutti i bambini nati a partire dalla sua promulgazione.

La prima guerra mondiale, alla quale partecipa un consistente contingente algerino, è l'occasione perché il tema della concessione della cittadinanza nello statuto torni in voga. In una lettera datata 25 novembre 1915, inviata dai presidenti delle Commissioni affari esteri del Senato e della Camera Georges Clemenceau e Georges Leygues al presidente del Consiglio dell'epoca, si richiede con forza "l'admission des indigènes au bénéfice d'un régime nouveau de naturalisation n'impliquant pas la renonciation au statut personnel" <sup>40</sup>. Una volta arrivato al potere Clemenceau sarà costretto a ridimensionare drasticamente il proprio progetto <sup>41</sup>. Il risultato sarà la legge del 4 febbraio 1919, che apre una nuova via per la naturalizzazione degli *évolués*, che questa volta permette un certo grado di automatismo amministrativo. La procedura si aggiunge senza sostituirla a quella del 1865, e di fatto traduce legalmente le pratiche già in uso <sup>42</sup>. Ancora una volta però si tratta di una via che rimane strettamente individuale, e subordinata alla rinuncia allo statuto.

Tra quelle presentate successivamente solo la proposta Violette del 1931, e quella Blum-Violette del 1936 contemplan la possibilità di una naturalizzazione che non comporti una rinuncia allo statuto. Entrambe sono assai meno radicali della proposta Michelin, poiché riservate ad un ristretto catalogo di *évolués*: ciononostante non riusciranno ad essere tradotte in legge.

Le critiche che vengono rivolte a tutti i tentativi di riformare la condizione giuridica delle popolazioni algerine seguono un filo di pensiero ricorrente, che ritroviamo già nel commento di Albert Hugues alla proposta di legge Martineau. Hugues aveva parlato del rischio di realizzare una *transition factice*: poiché la socializzazione primaria dei bambini continuerebbe ad avvenire in un ambiente musulmano, le regole proprie allo statuto personale francese risulterebbero del tutto esteriori alla loro educazione. E' per questo che l'introduzione anche limitata di "cette race dans la population française, constituerait, à nos yeux, une colossale bévue" <sup>43</sup> che per di più "porterait atteinte à la libre pratique des croyances musulmanes" <sup>44</sup>. Rispettare la differenza culturale algerina significa insomma accettarne "realisticamente" l'incapacità politica.

Quarant'anni più tardi Claude Lazard riprende e sviluppa i medesimi argomenti, ricordando come le idee di riforma nello statuto abbandonano quella che è e rimane "la meilleure justification qu'on ait pu donner des conquêtes coloniales" <sup>45</sup>, vale a dire il principio dell'*assimilation*. Accettare una integrazione politica senza pretendere la rinuncia allo statuto rischierebbe di confinare le popolazioni colonizzate "dans des coutumes à la fois surannées et barbares" capaci di "les maintenir en marge de la civilisation" e di "les faire stagner éternellement dans un état social primitif" <sup>46</sup>.

La tassonomia culturale che opera dietro queste affermazioni è evidente, così come evidente è la comodità che l'argomento mutuato dal rispetto fornisce alle esigenze della dominazione.

## **Il segreto dell'identificazione religiosa**

La questione multiculturale aiuta solo in parte a comprendere la posta in gioco nell'assegnazione della popolazione algerina allo statuto. In realtà questa è solo superficialmente – o meglio, solo strumentalmente - una questione di gestione delle identità culturali o religiose. Nell'assegnazione vi sono altri criteri che entrano in gioco, criteri che nulla hanno a che vedere con la cultura o l'identità religiosa. Ciò è evidente, ad esempio, in una sentenza del tribunale di Algeri del 4 gennaio 1879, che stabilisce che

[le fait, par un Français d'origine, d'embrasser en Algérie la religion musulmane n'emporte pas à son égard changement de législation, alors même qu'il aurait déclaré vouloir se soumettre à la loi musulmane <sup>47</sup>.]

Secondo Pierre Mary, autore nel 1910 di una interessante tesi dedicata alle conseguenze giuridiche della conversione per lo statuto delle persone in Algeria, si tratta di capire che, creando la figura dell'*indigène musulman*, il legislatore non ha voluto dare valore giuridico alla religione islamica: la conversione all'islam rimane, in generale, un fatto religioso, senza conseguenze sui diritti politici. Il fatto che la legislazione parli quasi invariabilmente di *indigènes musulmans* deve essere considerato come una semplice omissione della possibilità che esistano, ad esempio, *indigènes christianisés*. Per Mary il legislatore farebbe meglio dunque a parlare genericamente di *indigènes*, omettendo il termine *musulman*, nella maggior parte dei casi *véritable inutilité*. E' infatti la condizione di *indigène* - e non la qualità giuridicamente accessoria di *musulman*- che lo esclude dal *droit de cité*.

Secondo Mary, la qualità di indigeno si distingue per il fatto che "ne s'acquiert pas, ne peut s'acquérir"<sup>48</sup>. Un'altra sentenza del tribunale di Algeri, risalente al 4 maggio 1896 ci può aiutare a comprenderne il motivo:

[L'indigène musulman en Algérie, tient cette qualité de sa naissance, et non pas seulement de sa religion. Ainsi n'est pas indigène musulman l'individu né en Italie qui a été élevé dès sa plus tendre enfance en Algérie par des musulmans et dans le culte musulman, et le statut personnel d'un tel individu est celui de sa nationalité italienne, et non le statut musulman<sup>49</sup>.]

Non è il fatto di essere un fedele della religione musulmana, né – contrariamente a quanto pensava Hugues criticando la proposta Martineau - quello di essere socializzato all'interno di un ambiente islamico a fare un *indigène musulman*. In diritto coloniale l'appartenenza religiosa è da intendere, come consiglia André Bonnichon che a distanza di vent'anni da Mary dedica la propria tesi di diritto alla questione degli effetti giuridici della conversione, come "un élément commode de description de la communauté indigène, plutôt que comme un critérium rigoureux"<sup>50</sup>: *musulman*, in Algeria, non ha un senso puramente confessionale ma ha invece, come detto anche dalla famosa sentenza della Cour d'Alger del 5 nov. 1903<sup>51</sup>, "un sens ethnique plus général"<sup>52</sup>.

Il baricentro della dominazione francese in Algeria si appoggia dunque sull'identificazione etnica piuttosto che su quella religiosa. Una conferma ci viene da Emile Larcher, uno dei più influenti giuristi dell'Università di Algeri, autore del monumentale *Traité élémentaire de législation algérienne*. Per classificare giuridicamente la popolazione algerina Larcher propone di distinguere cinque categorie: vi sono anzitutto i francesi di origine (o naturalizzati); vengono poi gli indigeni, suddivisi in musulmani ed ebrei; vi sono infine gli stranieri, che si distinguono tra stranieri di origine europea (o assimilati) e stranieri di origine islamica. Secondo Larcher:

[Cette division des personnes suivant leur origine ethnique est vraiment la *summa divisio* en droit algérien<sup>53</sup>.]

La centralità della classificazione etnica nella giurisprudenza coloniale è "une opération taxinomique"<sup>54</sup> che si appoggia ampiamente sulla riflessione antropologica dell'epoca ed è il riflesso diretto di un chiaro imperativo politico. La protezione dell'equilibrio tra le diverse componenti etniche della popolazione algerina è infatti una delle più costanti preoccupazioni del colonialismo francese in Algeria. Essendo il paese l'unica colonia di popolamento dell'Impero si tratta di difendere in ogni modo la predominanza della componente francese di contro alla preponderanza numerica e alla paventata fertilità della popolazione indigena: la classificazione giuridica è dunque la conseguenza dell'imperativo politico della gerarchizzazione etnica. Poiché la popolazione francese non sembra partecipare con particolare entusiasmo alla colonizzazione algerina, il colonialismo francese cercherà il concorso attivo di popolazioni di origine europea, con le quali sente di condividere origine etnica e costumi.

Il senato consulto del 14 luglio 1865 si era già mosso in questa direzione, prevedendo per gli stranieri di origine europea delle procedure di naturalizzazione più liberali di quelle che vigevano sul territorio della madrepatria <sup>55</sup>. Delangle, dopo aver ricordato le difficoltà di tutti i generi incontrate dai coloni al loro arrivo in Algeria - "difficultés nées de la dévastation du sol, de l'hospitalité des Arabes, du climat, et de ces milles circonstances dont, à la distance, il est si malaisé de se rendre compte" <sup>56</sup> -, sottolinea il "secours puissant" <sup>57</sup> dato dall'immigrazione europea alla colonizzazione dell'Algeria. L'opera intrapresa dalla Francia in Algeria necessita di un lavoro ostinato ma soprattutto intelligente, per il quale la popolazione indigena manca del necessario capitale culturale. E' una situazione comune a molte imprese coloniali, ed è per questo che tutte le nazioni colonizzatrici, "quelque haut qu'elles portent l'orgueil national, ne font pas difficulté de puiser de toutes mains en Europe pour peupler les régions qu'elles veulent appeler à la civilisation" <sup>58</sup>.

Si potrebbe affacciare il timore di una scarsa lealtà di queste popolazioni, che rimangono comunque di origine straniera. Per scongiurare questo pericolo, la misura decisiva è l'apertura delle porte della cittadinanza:

[C'est une mauvaise combinaison, quand on reconnaît le besoin de l'émigration étrangère, de lui témoigner de la méfiance et de la tenir à l'écart, condamnée à une sorte de minorité qui l'oblige à garder ses intérêts distincts, et conséquemment toutes ses affections éloignées de la colonie qu'elle habite <sup>59</sup>.]

Ma, ci si potrebbe domandare, perché il medesimo ragionamento non viene esteso alla popolazione autoctona algerina? La risposta di Delangle è ancora una volta rivelatrice della centralità della questione dell'origine all'interno della situazione coloniale:

[il y a des situations qui semblent ne pouvoir appartenir qu'à des hommes dont l'origine garantit le dévouement: car le dévouement à la patrie n'est pas pour les nationaux une vertu réfléchie, c'est pour ainsi dire la voie du sang] <sup>60</sup>

Il riferimento non è certo occasionale. Per rimanere ad un altro testo di natura schiettamente politica, in un rapporto presentato nel 1891 con lo scopo di convincere la camera dei deputati della bontà dell'opera di colonizzazione svolta dai francesi in Algeria, anche il filosofo e futuro presidente dell'Assemblea nazionale Auguste Burdeau, dopo aver glorificato i progressi compiuti nella *mise en valeur du pays*, mostra di condividere le medesime preoccupazioni:

[Le but essentiel de notre établissement en Algérie, -c'est d'y créer, avec le concours d'émigrants européens assimilables, une race de Français qui puisse civiliser et rapprocher de nous les indigènes. Quelques signes de prospérité que pût nous donner d'ailleurs notre colonie, si les Français n'y devenaient pas progressivement assez nombreux pour encadrer les autres éléments, nous douterons de son avenir <sup>61</sup>.]

Se gli stranieri di origine europea sono considerati *assimilables*, quelli di origine islamica vanno a comporre una categoria giuridica differente e del tutto eccezionale nel panorama del diritto francese: quella degli *étrangers assimilables aux indigènes*. L'eccezionalità giuridica di questa figura sta nel fatto che il diritto francese normalmente non ha strumenti per distinguere stranieri di diverse categorie. Per il giurista Henri Solus il principio dell'omogeneità di trattamento, tuttavia,

[n'est rigoureusement vraie qu'en ce qui concerne les étrangers de race européenne, de race blanche ou tout au moins les étrangers dont la civilisation et l'état social correspondent aux nôtres] <sup>62</sup>.

La pluralità razziale e culturale della situazione coloniale impone dunque di distinguere tra stranieri *de droit commun* (fondamentalmente gli europei, assieme i più lontani dal dipendere dall'ordinamento francese, e i più vicini per il trattamento che ricevono ai cittadini) e *étrangers assimilables aux indigènes*. Di più, come spiega l'internazionalista Auguste-Raynald Werner, gli *assimilables aux indigènes*, non possono essere definiti in termini generali, ma sempre relativamente alla specifica composizione etnico-razziale della colonia in questione <sup>63</sup>. Ciò si deve al fatto che

[les hasards de la politique et de la guerre ont seuls décidé des frontières des colonies, de sorte qu'il n'y a la plus part du temps, aucune différence certaine entre les indigènes des colonies et ceux des territoires limitrophes; et qu'on est bien embarrassé d'en établir légalement, lorsque, comme c'est souvent le cas, les frontières linguistiques sont sans aucun rapport avec les frontières politiques, les races sont à la fois mélangés et répandues sur des territoires relevant de souverainetés toutes différentes] <sup>64</sup>.

La loro assimilazione, al contrario di quanto consigliato da Delangle riguardo all'immigrazione di origine europea, non è un'assimilazione politica: essa non porta con sé l'accesso alla cittadinanza francese, ma solamente la sottomissione al medesimo statuto personale degli *indigènes* francesi. La comunanza di razza e di costumi permette insomma ciò che altrimenti è impensabile per il diritto coloniale: l'acquisizione dello statuto di *sujet* attraverso una pseudo-naturalizzazione, che è rifiutata tanto ai francesi che agli stranieri di diritto comune. Ciò è reso possibile dalla circostanza che nei confronti degli assimilabili agli indigeni "ne peut jouer le principe qu'on ne devient pas pas indigène pour les empêcher de devenir sujets; car ils son indigènes du fait de la nature, s'ils ne sont pas encore sujets au renard de la loi" <sup>65</sup>. Il caso, ampiamente analizzato da E. Saada, dei bambini nati da genitori ignoti lo conferma. La pratica coloniale vuole che quando essi appartengono "manifestement à une race indigène coloniale" <sup>66</sup>, siano automaticamente dei *sujets*, e ciò in virtù di quello che Werner chiama un

[principe supérieur d'ordre moral, aujourd'hui enfin solidement établi dans le droit colonial français, et qui requiert la distinction des races en catégories juridiques] <sup>67</sup>.

## Conclusioni

Nell'atto di riconoscere la differenza culturale delle popolazioni indigene di Algeria, lo statuto innanzitutto la sancisce, sottoponendole ad una legislazione differente da quella comune. L'identità così immaginata incolla la popolazione algerina ad un'identità culturale la cui natura è presentata come di ostacolo all'integrazione. Questa identità, nella circolarità tipica di quelle che il pensiero sociologico conosce come *self-fulfilling prophecies*, è pensata come la ragione stessa dell'impossibilità dell'integrazione delle popolazioni musulmane di Algeria. Attraverso lo statuto i colonizzati vengono così condannati alla ripetizione di una differenza che li esclude dalla *cit * e li destina ad una costante inferiorit  giuridica e politica.

Come abbiamo visto, l'ammissione alla cittadinanza non dipende dal fatto di professare o meno una fede presunta come incompatibile con le istituzioni repubblicane. Ci  che il termine musulmano indica nel contesto coloniale non   questione di fede religiosa, ma il fatto stesso di appartenere alla casta degli esclusi, alla popolazione d'eccezione che sta al di fuori della *cit *: al di sotto dell'assegnazione religioso-culturale ci  che   in gioco   dunque l'appartenenza etnico-razziale rispetto alla quale l'identificazione culturale funziona come una maschera capace di rendere compatibile la classificazione giuridica coloniale con gli ideali repubblicani.

Ciò che le categorie bizantine del diritto coloniale nascondono, il loro più profondo e più evidente segreto, è il razzismo. Un razzismo che deve essere mascherato ed eufemizzato per rispettare la forma dei principi repubblicani, e che per questo in molti sensi prefigura quello che oggi si definisce razzismo culturalista <sup>68</sup>, ma che rimane, alla fine dei conti, il vero segreto della condizione delle persone nell'Algeria coloniale. Di fronte al mare di contraddizioni che questo processo di eufemizzazione impone, l'avvento di Vichy è chiarificatore. Nella Francia di Petain il segreto razziale nascosto dietro le categorie del diritto coloniale può finalmente essere affermato apertamente. Paul Chauveau, che dal 1934 era il rettore della Facoltà di diritto di Algeri, lo afferma con soddisfazione in questo testo del 1942:

[L'Algérie a toujours été la terre de la diversité des statuts. ... Les conceptions de la Révolution nationale ne pouvaient qu'accentuer cet état de diversité. On s'est enfin aperçu que les hommes étant d'origine, de qualité et mérite différents devaient être soumis à des conditions différentes] <sup>69</sup>.

---

[1] Uso qui il termine nel suo senso più colloquiale, che è peraltro l'unico che un vocabolario come il Petit Robert riconosca, di "coesistenza di più culture in un unico paese".

[2] C. Collot, *Les institutions de l'Algérie durant la période coloniale (1830-1962)*, Edition du CNRS, Paris 1987.

[3] A. Girault, *Principes de législation coloniale*, Larose Editeur, Paris 1895.

[4] Non tratterò qui del code de l'indigénat che meriterebbe di certo un approfondimento specifico. Per una sintetica presentazione dell'argomento si possono vedere O. Le Cour Grandmaison, *Coloniser. Exterminer*, Fayard, Paris 2005; I. Merle, *Retour sur le régime de indigénat: Genèse et contradictions des principes répressifs dans l'empire français*, in "French Politics, Culture and Society", Vol. 20, N.° 2/Summer 2002, pp. 77-97.

[5] Inizialmente riservato ad una piccola parte del territorio – essenzialmente Algeri e la zona costiera –, i territori di diritto comune sono estesi progressivamente, in parallelo alla crescita della popolazione dei coloni (160.000 nel 1856, 630.000 nel 1901, 900.000 nel 1954).

[6] L. Dunoyer, *Etude sur le conflit des lois spécial à l'Algérie*, A. Durand et P. Lauriel, Paris 1888, p. 2.

[7] Cfr. J.-C. Vatin, *Exotisme et rationalité: à l'origine de l'enseignement du droit en Algérie*, in J.-C. Vatin (dir.), *Connaissances du Maghreb. Sciences sociales et colonisation*, Paris, Éditions du CNRS, 1984; L. Blévis, *Une université française en terre coloniale. Naissance et reconversion de la Faculté de droit d'Alger (1879-1962)*, in "Politix", Vol. 19, N° 76/déc. 2006; pp. 53-73.

[8] "Voilà la règle fondamentale, caractéristique de leur condition juridique" (E. Larcher, *Traité élémentaire de législation algérienne*, Rousseau, Paris 1923, in 3 voll.; Tomo II, p. 409). Quella di soggetto è una categoria che si rende necessaria per definire la figura essenzialmente negativa del "national privé de la citoyenneté" (E. Saada, *Une nationalité par degré: civilité et citoyenneté en situation coloniale*, in P. Weil, S. Dufoix (dir.), *L'esclavage, la colonisation, et après...*, Paris, PUF, 2005, p. 199).

[9] La legge 24 aprile 1833 recita: "Art. 1. Toute personne née libre ou ayant acquis légalement la liberté, jouit dans les colonies françaises 1° des droits civils, 2° des droits politiques sous les conditions prescrites par les lois. Art. 2. Sont abrogés toutes les dispositions de lois, déclarations du Roi, ordonnances royales ... et notamment toutes restrictions et exclusions qui avaient été prononcées

quant à l'exercice des droits civils et des droits politiques à l'égard des hommes de couleur libres et des affranchis...".

[10] P. Weil, *Qu'est-ce qu'un Français? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution*, Editions Grasset & Fasquelle, Paris 2002; D. Colas, *Citoyenneté et nationalité*, Galimard, Paris 2004; E. Saada, *Une nationalité par degré*, cit.; L. Blevis, *Les avatars de la citoyenneté en Algérie coloniale ou les paradoxes d'une catégorisation*, in "Droit et société", n. 48/2001, pp. 557-580.

[11] Cfr. ad es. P. Sumien, *Le régime législatif de l'Algérie*, Jourdan, Alger 1895.

[12] Sull'eccezione come regime tipico della governamentalità coloniale si può vedere D. Costantini, *L'eccezione coloniale*, in "DEP", n. 7/2007, pp. 260-268.

[13] Sul *régime des décrets* si può vedere E. Norès, *Essai de codification du droit musulman algérien (statut personnel)*, Adolphe Jourdan, Alger 1909; pp. 15-23.

[14] "L'exercice de la religion mahométane restera libre. La liberté des habitants de toutes les classes, leur religion, leur propriétés, leur commerce et leur industrie, ne recevront aucune atteinte. Leurs femmes seront respectées. Le général en chef en prend l'engagement sur l'honneur". Simili disposizioni si ritrovano anche nel Trattato di La Tafna, firmato dall'emiro Abd El-Kader e dal luogotenente generale Bugeaud il 30 maggio 1837.

[15] In un progetto di legge del 1846 che si propone di facilitare la naturalizzazione – e dunque l'integrazione nazionale - agli stranieri di origine europea residenti in Algeria, il ministero della guerra indica proprio in questa specificità della religione islamica la ragione che presiede all'impossibilità di naturalizzare anche la popolazione musulmana d'Algeria: "La naturalisation des musulmans est impossible, parce qu'elle ne saurait avoir lieu sans renverser leurs lois civiles qui sont en même temps lois religieuses [...] Le Koran est le Code religieux des musulmans, il est aussi leur Code civil et politique [...] il indique non seulement ce qu'il faut croire, mais ce qu'il faut faire en matière purement civile. Il y a donc dans l'Islamisme une telle connexité entre la loi civile et la loi religieuse, qu'on ne peut toucher à l'une sans toucher à l'autre" (citato da P. Weil, *Qu'est-ce qu'un Français?*, op. cit., p. 226).

[16] *Exposé des motifs fait par M. Flandin, conseiller d'Etat, le 22 juin 1865*, in R. Estoublon, A. Lefébure, *Code de l'Algérie annoté, recueil chronologique des lois, ordonnances, décrets, arrêtés, circulaires, etc., formant la législation algérienne actuellement en vigueur*, A. Jourdan, Alger 1896, p. 302.

[17] *Rapport présenté par M. Delangle, le 30 juin 1865*, in R. Estoublon, A. Lefébure, *Code de l'Algérie annoté*, cit., p. 304.

[18] *Rapport présenté par M. Delangle*, cit., p. 305.

[19] Secondo alcuni la questione doveva considerarsi risolta sin dal 1834, quando l'annessione aveva cancellato la nazionalità algerina. Secondo altri lo doveva essere per lo meno dalla dipartimentalizzazione del 1848. L'esclusione dalla cittadinanza politica degli *indigènes* rendeva tuttavia difficile catalogare gli algerini come dei francesi "come tutti gli altri". Quando il 24 febbraio 1862 la Corte di Algeri - appoggiandosi sulla Costituzione del 1848 - aveva risolto il problema definendo gli indigeni algerini come *sujets français*, è l'intera tradizione politica della Francia moderna che è toccata nei suoi principi più profondi: l'eguaglianza dei francesi di fronte alla legge e l'unità della nazione.

[20] Il secondo articolo dello stesso senato consulto riserva la medesima sorte agli indigeni di religione ebraica. La logica multiculturalale del senato consulto si comprende ancora meglio notando che la stessa comunità musulmana comprendeva consistenti minoranze (le più importanti erano quelle cabila e mozabita), che osservavano riti diversi da quello standard. Alle implicazioni giuridiche di questi riti la Francia riconosceva validità sulla corrispondente parte della popolazione.

[21] Maunier si rammarica di non trovare una adeguata traduzione del termine inglese *clash*, che prima di essere riesumato da Huntington era già stato impiegato nel 1899 dall'antropologa sociale e teorica dell'*indirect rule* Mary Kingsley, nel capitolo XVI di *West African Studies*, intitolato appunto *The clash of cultures*. Cfr. P. B. Rich, *Race and Empire in British Politics*, Cambridge University Press, Cambridge 1990 (2nd ed.).

[22] Cfr. R. Maunier, *Coutumes algériennes*, Editions Domat-Montchrestien, Paris 1935 e René Maunier, *Loi française et coutume indigène en Algérie*, Editions Domat-Montchrestien, Paris 1932.

[23] R. Maunier, *Sociologie coloniale*, 3 Voll., Editions Domat-Montchrestien, Paris 1932-1942; Vol. 3, p. 57.

[24] Cfr. C. Raynaud Paligot, *La République raciale 1860-1930*, PUF, Paris 2006.

[25] R. Betts, *Assimilation and Association in French Colonial Theory, 1890-1914*, University of Nebraska Press, Lincoln and London 2005.

[26] Citato in C. Raynaud Paligot, *La République raciale*, cit.

[27] R. Maunier, *Sociologie coloniale*, cit., Vol. 3, p. 446.

[28] Ibidem.

[29] Ibidem, p. 452.

[30] Una sintetica ricostruzione dell'evoluzione del diritto coloniale algerino è in: J.-R. Henry, F. Balique, *La doctrine coloniale du droit musulman algérien. Bibliographie systématique et introduction critique*, Éditions du CNRS, Paris 1979.

[31] Cfr. R. Achi, *Conquête des âmes et consolidation de l'ordre colonial. La fabrique d'un "islam algérien"*, in D. Borne - B. Falaize (dir.), *Religions et colonisation*, Paris, Editions de l'Atelier, 2009.

[32] A. Hugues, *La nationalité française chez les musulmans de l'Algérie*, Ed. A. Chevalier-Marescq, Paris 1899; pp. 3-4.

[33] C. Lazard, *L'accession des indigènes algériens à la citoyenneté française*, Librairie technique et économique, Paris 1938; pp. 82-83. Il privilegio in questione riguarda in particolare la parte maschile della popolazione: "Tout le monde sait que le statut musulman donne des avantages exorbitantes aux mâles et réduit les femmes en un véritable asservissement; comme il n'est pas question de conférer des droits politiques aux femmes musulmanes, on aboutirait en définitive à la création d'une classe de supercitoyens musulmans, échappant dans une large mesure aux lois civiles et répressives et bénéficiant de droits dont les citoyens d'origine européenne n'ont pas la jouissance" (Ibidem).

[34] P. Leroy-Beaulieu, *L'Algérie et la Tunisie*, Guillaumin, Paris 1897; p. VII.

[35] "Le terme designe ... la mesure de la distance ou de la proximité culturelle ("civilisationnelle") des individus des deux groupes" (L. Blévis, *La citoyenneté française au miroir de la colonisation: étude des demandes de naturalisation des "sujets français" en Algérie coloniale*, in "Genèses", n. 53/déc 2003; pp. 25-47; p. 42).

[36] I punti di frizione ordinariamente individuati sono 5: la poligamia; la facoltà del marito di ripudiare la propria moglie; il diritto di *djebr*, con il quale il padre poteva imporre il matrimonio ai figli ancora minorenni; il privilegio maschile nelle successioni; la teoria dell'*enfant endormi*, che permetteva di riconoscere la filiazione legittima di un bambino nato fino a cinque anni dopo la dissoluzione di un matrimonio.

[37] Laure Blévis calcola 6.000 naturalizzazioni in tutto il periodo coloniale. Vedi L. Blévis, *La citoyenneté française au miroir de la colonisation*, cit. Il ruolo deterrente svolto dall'amministrazione è ben ricostruito in P. Weil, *Qu'est-ce qu'un français?*, cit.

[38] Secondo Flandin la rinuncia allo statuto resta necessaria, pur sapendo che "si vous exigez que le musulman fasse des distinctions dans la loi de Mahomet, il renoncera plutôt à demander la qualité de citoyen et le sénatus-consulte ne sera qu'une lettre morte" (*Exposé des motifs fait par M. Flandin*, cit., p. 303). Delangle viaggia sulla stessa lunghezza d'onda: "Il est probable ... que la génération actuelle ne montrera pas un empressement égal à l'honneur qu'on lui veut faire de l'affilier à notre nation. C'est qu'en effet, il est des liens difficiles à rompre. On ne se dégage pas sans effort des préjugés qu'on a apportés en naissant, que l'âge et l'éducation ont fortifiés, et que la défaite même a rendus pour les âmes fières plus chers et plus sacrés" (*Rapport présenté par M. Delangle*, cit., p. 305).

[39] A seguito di queste contestazioni, fallito il tentativo di abrogazione sostenuto dal governo Thiers, un decreto interpretativo datato 7 ottobre 1871, escluderà dalla naturalizzazione collettiva gli ebrei residenti nei territori colonizzati dopo il 1871.

[40] Citato in C. Lazard, *L'accession des indigènes algériens à la citoyenneté française*, cit., p. 59.

[41] Cfr. P. Weil, *Qu'est-ce qu'un Français?*, cit., pp. 239-240.

[42] Le condizioni di accesso sono : avere compiuto 25 anni; essere scapolo o monogamo; non aver subito condanne di tipo "politico"; essere residente da almeno due anni nello stesso comune. Inoltre il candidato deve, a testimonianza della propria assimilazione alla società francese, soddisfare almeno una delle seguenti condizioni: aver servito onoratamente nell'esercito; saper leggere e scrivere, e poterlo dimostrare tramite un diploma; essere proprietario; essere stato investito di un mandato pubblico elettivo; essere un pubblico funzionario; essere titolare di una decorazione; essere figlio di un *indigène* naturalizzato, maggiorenne al momento della naturalizzazione.

[43] A. Hugues, *La nationalité française chez les musulmans de l'Algérie*, cit., p. 211.

[44] *Ibidem.*, p. 209.

[45] C. Lazard, *L'accession des indigènes algériens à la citoyenneté française*, cit., p. 86.

[46] *Ibidem*, p. 88.

[47] Citato in E. Norès, *Essai de codification du droit musulman algérien*, cit., p. 31.

[48] P. Mary, *Influence de la conversion religieuse sur la condition juridique des personnes en Algérie. De quelques questions algériennes*, Recueil Sirey, Paris 1910; p. 42.

[49] Citato in E. Norès, *Essai de codification du droit musulman algérien*, cit., p. 31.

[50] A. Bonnichon, *La conversion au christianisme de l'indigène musulman algérien et ses effets juridiques (un cas de conflit colonial)*, Librairie du Recueil Sirey, Paris 1931; p. 34.

[51] Secondo la sentenza, il termine musulmano "n'a pas un sens purement confessionnel, mais [...] il désigne au contraire l'ensemble des individus d'origine musulmane qui, n'ayant point été admis au droit de cité, ont nécessairement conservé leur statut personnel musulman, sans qu'il y ait lieu de distinguer s'ils appartiennent ou non au culte mahométan" (citato in P. Weil, *Qu'est-ce qu'un français?*, cit., p. 235).

[52] A. Bonnichon, *La conversion au christianisme de l'indigène musulman algérien*, cit., p. 33.

[53] E. Larcher, *Traité élémentaire de législation algérienne*, cit., Tomo II, p. 366.

[54] L. Blevis, *Les avatars de la citoyenneté en Algérie coloniale ou les paradoxes d'une catégorisation*, cit., p. 572.

[55] Per accedere alla procedura di naturalizzazione lo straniero residente nella Francia metropolitana doveva preliminarmente richiedere un'autorizzazione a stabilire in Francia il proprio domicilio e provare una residenza decennale nel paese. In Algeria sono sufficienti tre anni di residenza, e la richiesta di autorizzazione è soppressa.

[56] *Rapport présenté par M. Delangle*, cit., p. 307.

[57] Ibidem.

[58] Ibidem.

[59] Ibidem.

[60] Ibidem, p. 304.

[61] A. Burdeau, *L'Algérie en 1891. Rapports et discours à la Chambre des députés*, Librairie Hachette, Paris 1892, p. 31.

[62] H. Solus, *Traité de la condition des indigènes en droit privé, colonies et pays de protectorat et pays sous mandat*, Librairie du Recueil Sirey, Paris 1927, p. 59.

[63] Gli assimilables sono definiti pragmaticamente da Werner in base alla comunanza etnica e culturale come "ceux auxquels il convient d'étendre l'application du droit propre aux indigènes (par ex., en Algérie, un Arabe Egyptien; en Indochine un Siamois (A.-R. Werner, *Essai sur la réglementation de la nationalité dans le droit colonial français*, cit., p. 70).

[64] Ibidem, p. 51.

[65] Ibidem, p.53.

[66] Ibidem, p. 48; vedi anche pp. 75-76.

[67] Ibidem, p. 76. Precisa in nota Werner : "Nous disons de "race indigène coloniale" pour comprendre aussi dans ce cas, celui par exemple d'un enfant trouvé (trovatello) nègre, ramassé en France, et d'autres cas analogues" (Ibidem).

[68] Secondo Emmanuelle Saada – che pure mostra come la razza riesca a penetrare anche l'involucro formale del diritto - non ci troveremmo qui di fronte ad un vero e proprio razzismo, poiché la distinzione tra popolazioni rinvierebbe meno alla differenza biologica che a quella culturale. Saada restringe qui l'uso del termine razzismo alla sua variante biologista, e ne riduce l'impiego alla definizione di un'ideologia. Preferisco qui intendere per razzismo anzitutto una situazione sociale di sistematico sfruttamento di una popolazione su di un'altra, che può essere definita e opposta alla prima a partire dai criteri più diversi: razziali, culturali, linguistici, religiosi, etc. (o anche una qualsiasi combinazione di questi). Il razzismo inteso come ideologia arriva sempre *post factum*, e nel suo caratteristico eclettismo produce le dottrine di giustificazione più adatte a giustificare la dominazione in atto. Sull'equivalenza funzionale del razzismo biologico e di quello culturale rimane imprescindibile F. Fanon, *Racisme et culture*, in F. Fanon, *Pour la Révolution Africaine*, La Découverte, Paris

[69] P. Chauveau, *Les statuts personnels en Algérie. Lois de 17 et 18 février 1942*, in "Revue Algérienne", 1942, pp. 57-72.